

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie della Cassa ufficiali dell'Esercito, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito (gestione sottufficiali Esercito e Carabinieri; gestione truppa Carabinieri), della Cassa ufficiali della Marina militare e della Cassa sottufficiali della Marina militare per gli esercizi 2009 e 2010

Relatore: Consigliere Antonio Galeota

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 32/2012

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 30 marzo 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

viste le determinazioni n. 93, 95, 96 e 97 in data 6 febbraio 1962, con le quali, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 259 del 1958 sono stati individuati gli adempimenti cui sono tenuti gli organi di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, compresi gli ufficiali dei Carabinieri, della Cassa ufficiali della Marina militare, della Cassa sottufficiali della Marina militare e del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito;

visti i bilanci dei suddetti enti nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmesse alla Corte, relativi all'esercizio finanziario 2009 ed al primo semestre del 2010;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, recante il regolamento di riordino delle casse militari, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha disposto il riordino delle casse militari sopra specificate, nonché della Cassa ufficiali dell'Aeronautica Militare e della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica Militare, accorpandole, a far tempo dal 1° luglio 2010, nella Cassa di previdenza delle Forze Armate;

visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare gli articoli 1913, 1920 e 2269, comma 1, n. 393, che ha abrogato il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2009;

visti gli articoli 73 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 che hanno di nuovo regolato il riordino delle menzionate Casse;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Cons. Antonio Galeota e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Casse e del Fondo sopra menzionati relativa all'anno 2009 ed al primo semestre dell'anno 2010;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione si evidenzia che:

- 1) come risulta dall'andamento in tendenziale aumento degli avanzi economici e dei patrimoni netti, le gestioni complessivamente considerate risultano positive, in par-

ticolare per quanto concerne il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e la Cassa ufficiali dei Carabinieri;

- 2) va ribadita la necessità che tutte le casse accorpate nella neo istituita cassa di previdenza delle FF.AA. si dotino degli elementi conoscitivi e documentali relativi alla posizione di ciascun iscritto (contributi versati, anni di servizio ecc.) e non si avvalgano esclusivamente di quelli forniti, di volta in volta, dalla Amministrazione della Difesa al momento della liquidazione delle indennità, ciò sia a fini strettamente contabili, sia a fini di una più adeguata previsione, in una prospettiva di più lungo periodo, di un sostenibile rapporto tra prestazioni e contributi;
- 3) vada evidenziata l'esigenza di una organica riconsiderazione del sistema di calcolo delle indennità idonea a garantire corrispondenza tra le contribuzione degli iscritti e le relative prestazioni previdenziali, eliminando possibili sperequazioni, anche tra Ufficiali di diversa forza armata in relazione al diverso carico contributivo;
- 4) il sistema previdenziale delle Casse militari in questione sia armonizzato, pur tenendo conto delle peculiarità degli specifici ordinamenti anche ai sensi della sopravvenuta normativa (in particolare articolo 24, comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214) con i principi che informano la recente riforma del sistema pensionistico degli altri dipendenti dello Stato;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come dianzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci 2009 e primo semestre 2010 – corredate delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa ufficiali dell'Esercito, del Fondo di previdenza sottufficiali esercito, della cassa ufficiali della Marina militare e della cassa sottufficiali della Marina militare per i detti esercizi.

L'ESTENSORE

f.to Antonio Galeota

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLE GESTIONI DELLA CASSA UFFICIALI DELL'ESERCITO, DEL FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO (GESTIONE SOTTUFFICIALI ESERCITO E CARABINIERI; GESTIONE TRUPPA CARABINIERI), DELLA CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE E DELLA CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE PER GLI ESERCIZI 2009 e 2010

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Ordinamento, organizzazione, funzionamento. – 2. Attività istituzionale. - 2.1. Indennità supplementare e premio di previdenza. - 2.2. Assegno speciale. - 2.3. Prestiti e sussidi. – 3. Rapporto contribuzioni-prestazioni. – 4. Bilanci consuntivi (premessa). - 4.1. Cassa ufficiali dell'Esercito. - 4.1.1. *Rendiconto finanziario*. - 4.1.2. *Conto economico*. - 4.1.3. *Situazione patrimoniale*. - 4.1.4. *Situazione amministrativa*. - 4.2. Fondo di previdenza sottufficiali Esercito (gestione sottufficiali). - 4.2.1. *Rendiconto finanziario*. - 4.2.2. *Conto economico*. - 4.2.3. *Situazione patrimoniale*. - 4.2.4. *Situazione amministrativa*. - 4.3. Fondo di previdenza sottufficiali Esercito (gestione Carabinieri). - 4.3.1. *Rendiconto finanziario*. - 4.3.2. *Conto economico*. - 4.3.3. *Situazione patrimoniale*. - 4.3.4. *Situazione amministrativa*. - 4.4. Cassa ufficiali della Marina militare. - 4.4.1. *Rendiconto finanziario*. - 4.4.2. *Conto economico*. - 4.4.3. *Situazione patrimoniale*. - 4.4.4. *Situazione amministrativa*. - 4.5. Cassa sottufficiali della Marina militare. - 4.5.1. *Rendiconto finanziario*. - 4.5.2. *Conto economico*. - 4.5.3. *Situazione patrimoniale*. - 4.5.4. *Situazione amministrativa*. – 5. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte dei conti riferisce sui risultati del controllo eseguito, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, in ordine alla gestione attuata dai seguenti Enti, relativamente all'esercizio 2009 ed al primo semestre 2010, nonché sugli eventi più significativi verificatisi sino alla data del 30/06/2010:

- 1) Cassa ufficiali dell'Esercito, compresi gli ufficiali dei Carabinieri, che amministra le gestioni relative all'indennità supplementare e all'assegno speciale, unificate a decorrere dal 1° gennaio 1996, con legge 8 agosto 1996, n. 416;
- 2) Fondo di previdenza sottufficiali Esercito, che comprende: a) la gestione sottufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri; b) la gestione appuntati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri;
- 3) Cassa ufficiali della Marina militare;
- 4) Cassa sottufficiali della Marina militare.

Il D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211 ha disposto, a partire dal 1° luglio 2010, il riordino delle casse militari sopra citate, nonché della Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare e sottufficiali Aeronautica militare, accorpandole nella Cassa di previdenza delle Forze Armate, organo con personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa.

Si rileva che in materia è successivamente intervenuto il D. l.vo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare) con gli artt. 1913 - 1920 e con l'art. 2269, comma 1, n. 393 che ha abrogato il precedente DPR 211/2009; hanno quindi fatto seguito gli articoli 73-80 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n.246", che ha sostanzialmente riproposto le disposizioni di cui all'abrogato DPR 211/2009.

Le prossime relazioni, quindi, riguarderanno la neo istituita Cassa di previdenza delle Forze Armate.

Il precedente referto sulla gestione delle casse suddette ha riguardato gli esercizi 2007 e 2008¹.

¹ Per il referto sugli esercizi 2007 e 2008 vedi atti parlamentari; XV legislatura, DOC. XV, n. 169.

1. Ordinamento, organizzazione, funzionamento

L'ordinamento degli Enti oggetto della presente relazione viene qui esposto nei suoi aspetti salienti, tenuto conto del fatto che la neo istituita Cassa di previdenza delle Forze Armate si è sostituita in tutti i rapporti attivi e passivi ai Fondi e alle Casse in argomento.

I Fondi e le Casse fornivano prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive a quelle dell'INPDAP, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, dei Carabinieri e della Marina militare provenienti dal servizio permanente o appartenenti alle categorie del complemento e della riserva di complemento nei cui riguardi, a termini della legge 20 dicembre 1973, n. 824, fosse venuto a crearsi un rapporto di impiego continuativo, nonché ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri.

Funzione principale era quella di corrispondere agli iscritti, all'atto della cessazione dal servizio, una "indennità supplementare" per gli ufficiali (Esercito, Marina militare, Carabinieri), e "premio di previdenza", per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina militare e per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri.

Le entrate finanziarie degli Enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della Difesa erano costituite, prevalentemente, dai contributi personali versati dagli iscritti sulla base delle indicazioni della legge 5 luglio 1965, n.814.

Gli organi previsti per ciascuno dei predetti Enti erano il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci.

Il primo era composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal Ministro della Difesa ed uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze; faceva eccezione il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, che, in conseguenza dell'allargamento dovuto all'iscrizione dei graduati e militari di truppa dei Carabinieri, era stato ampliato a sette membri: sei nominati dal Ministro della Difesa ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La presidenza del Consiglio di amministrazione spettava al membro più elevato in grado (a parità di grado, al più anziano) tra quelli nominati dal Ministro della Difesa.

I Comitati dei sindaci - ai quali spettava il controllo sulle operazioni amministrativo-contabili - avevano tre componenti, due dei quali nominati dal Ministero della Difesa e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, eccetto il Comitato dei sindaci del Fondo sottufficiali Esercito, composto da quattro membri, tre di nomina del Ministro della Difesa e uno del Ministro dell'economia e delle finanze. I sindaci potevano assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei sindaci restavano in carica tre anni e potevano essere riconfermati. Ad essi non veniva corrisposto alcun compenso per l'incarico svolto.

Sulla base delle leggi istitutive, la Cassa ufficiali dell'Esercito ed il Fondo di previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, si avvalevano, per lo svolgimento delle attribuzioni loro conferite, di un Ufficio del Ministero della Difesa, nell'ambito del quale operava un'apposita sezione dotata nel 2008 di 13 unità. Le spese di funzionamento, comprese le spese per il personale, erano a carico dell'anzidetto Ministero², e non incidavano sulla gestione finanziaria delle Casse.

Analogamente, anche le Casse (ufficiali e sottufficiali) della Marina militare si avvalevano, per il funzionamento, di un ufficio del Ministero della Difesa, composto, nel 2009, da 10 unità.

Come cennato le entrate degli Enti in argomento erano costituite principalmente, dai contributi posti a carico dei militari interessati, iscritti "ex lege", e dai proventi del patrimonio. Non era peraltro prevista alcuna forma di contribuzione esterna.

L'aliquota percentuale delle ritenute sugli stipendi, cui tutti gli iscritti ai predetti Fondi e Casse erano assoggettati dall'Amministrazione della Difesa, era rapportata - eccetto che per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri (i quali beneficiavano dell'"assegno speciale", avente funzione integrativa del trattamento di quiescenza) - al due per cento dell'80% dello stipendio e della tredicesima mensilità

Per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, peraltro, le ritenute ammontano al 4% dell'80% dello stipendio e della tredicesima mensilità.

² V. art. 5 del R.D.27 novembre 1933.

2. Attività istituzionali

2.1 Indennità supplementare e premio di previdenza

Gli Enti erogavano come si è già detto agli iscritti cessati dal servizio attivo con diritto a trattamento di quiescenza (o ai loro eredi) un assegno "una tantum" denominato per gli ufficiali "indennità supplementare" e per i sottufficiali "premio di previdenza", integrativo dell'indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto d'impiego.

Come cennato tali assegni erano pari al due per cento dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio annuo in godimento dell'iscritto che avesse versato il contributo per almeno dieci anni, per ogni anno di servizio prestato.³

Le contribuzioni versate dagli iscritti nell'arco del servizio prestato, specie per quanto riguarda le Casse ufficiali, sono risultate insufficienti, determinando uno squilibrio strutturale che ha reso necessario il reperimento di ulteriori disponibilità attraverso investimenti mobiliari ed immobiliari.

Per ovviare a tale situazione, la Cassa ufficiali Esercito ha proceduto all'unificazione della gestione della indennità, con quella concernente l'assegno speciale⁴ (di cui si dirà in seguito).

Gli Enti erogavano inoltre altre prestazioni di natura assistenziale, a carattere discrezionale, quale la concessione di sussidi e prestiti a favore degli iscritti che versavano in situazioni particolari di disagio.

Le poste delle risorse finanziarie venivano impiegate nell'acquisto di titoli del debito pubblico o in altre forme espressamente autorizzate dal Ministro della Difesa.

2.2 Assegno speciale

Agli ufficiali dell'Esercito che cessavano dal servizio la Cassa corrispondeva anche un "assegno speciale" purché avessero compiuto 65 anni d'età e fossero transitati dalla posizione ausiliaria a quella di riserva.

In concreto, l'assegno veniva pertanto a configurarsi come una forma atipica di integrazione del trattamento di quiescenza, in quanto compensativo delle indennità di ausiliaria e speciale.

³ V. legge 5 luglio 1965, n. 814.

⁴ V. legge 8 agosto 1996, n. 416.

La misura dell'emolumento che aveva natura di vitalizio e veniva corrisposto con cadenza semestrale posticipata, veniva rapportata al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e poteva subire variazioni, su proposta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro della Difesa, a seconda delle disponibilità di bilancio.

Nel prospetto che segue viene evidenziata la misura annua lorda dell'emolumento con l'avvertenza che essa non è variata nel 2009 e nel 2010.

(in euro)

GRADO	2009	2010
Gen. C. d'Armata / Ten Gen.	843	843
Gen. Divisione / Magg. Gen.	731	731
Gen. Brigata / Brig. Gen.	670	670
Colonnello	670	670
Tenente Col.	670	670
Maggiore	467	467
Capitano	386	386
Subalterno	304	304

L'assegno speciale, per la sua relativamente modesta entità e per la sua destinazione, limitata ad un numero contenuto di ufficiali, non rispondeva più alla finalità⁵ che ne aveva costituito il fondamento originario, e – secondo quanto riferito dall'Ente - non svolgeva più la funzione integrativa speciale originariamente assegnata.

Anche per tali ragioni le due gestioni della Cassa ufficiali Esercito ("indennità supplementare" ed "assegno speciale") dal 1° gennaio 1996, sono state unificate.⁶

⁵ La finalità originaria dell'assegno speciale era quella di mantenere nei limiti di 4/5 l'ammontare del trattamento complessivo di quiescenza, allorché esso subisse una riduzione per il venir meno di talune indennità (indennità di ausiliaria e speciale previste dagli artt. 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113) concesse agli ufficiali a decorrere dalla data di cessazione dal servizio limitatamente ad un determinato periodo previsto dalla legge (l'ufficiale collocato in ausiliaria vi permane per un periodo non superiore a cinque anni; Le posizioni di congedo si distinguono in: ausiliaria, riserva e congedo assoluto).

⁶ Anteriormente al 1° gennaio 1996, la Cassa ufficiali dell'Esercito conduceva due separate gestioni che avevano ad oggetto l'una l'indennità supplementare e l'altra l'assegno speciale. La piena autonomia delle due gestioni comportava che le entrate e le spese relative ad ognuna di esse dessero luogo a distinte contabilità ed a bilanci separati. In comune erano invece gli organi preposti all'amministrazione e al controllo delle due gestioni. Con la legge 8 agosto 1996, n. 416, di conversione del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, le due anzidette gestioni, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono state unificate. Su tale unificazione si fa rinvio a quanto esposto nei precedenti referti. Sul punto si rileva che l'art. 7 del D. L.gs 24 febbraio 2012, n. 20, modificativo dell'art. 1916 del "Codice dell'Ordinamento Militare", è intervenuto sancendo, sostanzialmente, l'unicità del contributo qui in discussione, attraverso la soppressione delle parole "in relazione al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale".

2.3. Prestiti e sussidi

Sulla base della normativa regolante gli Enti in discorso, le risorse eccedenti il pagamento delle prestazioni istituzionali, potevano essere impiegate in acquisto di titoli del debito pubblico, in altri investimenti, in prestiti agli iscritti, (nella misura e con i criteri approvati dal Ministero vigilante), nei casi di "notevole gravità e di comprovato bisogno".

L'iscritto che beneficiava della prestazione assistenziale, era tenuto a corrispondere gli interessi predeterminati dall'Ente, ed una quota per la costituzione di un apposito "fondo di garanzia".

Il Fondo di previdenza sottufficiali Esercito era autorizzato dalla legge istitutiva ad erogare anche sussidi in denaro agli iscritti che si trovavano in particolari e disagiate condizioni economiche.

In ogni caso, la relativa spesa, pianificata in sede di bilancio di previsione, in relazione alle disponibilità finanziarie, era generalmente mantenuta al di sotto dell'1% della spesa annua globale.